



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

BANDO PERMANENTE
per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

Articolo 1 - Finalità

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici, con il presente bando intende sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata o pubblica, riconducibili alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica.

Il presente bando permanente sostituisce quello approvato con Determinazione n. 30028/1505 del 17.07.2025.

Articolo 2 - Principali riferimenti normativi

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

DGR n. 36/36 del 9 luglio 2025.

Articolo 3 - Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2026 ammontano a € 21.000.000,00 di fondi regionali di cui alla legge regionale 6 febbraio 2026, n. 2, recante "*Bilancio di previsione 2026 - 2028*".

Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà l'ammontare delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Destinatari finali dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Articolo 5 - Comuni ammissibili

Tutti i Comuni della Sardegna possono presentare istanza di finanziamento a favore dei titolari di contratti di locazione di unità immobiliari di cui all'art. 4.

Articolo 6- Requisiti per l'accesso ai contributi

Per ciascun anno i Comuni, con proprio bando/avviso, pubblicizzano l'accesso ai contributi di cui al presente bando regionale permanente e verificano che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1 (€ 611,85 * 13 * 2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Gli importi sopra citati si riferiscono all'annualità 2026. Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà gli importi aggiornati.

Articolo 7 - Contributi concedibili

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Articolo 8 - Modalità di determinazione del contributo

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori. In sede di determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, tale importo è determinato in via previsionale sulla base del contratto o dei contratti di locazione riferiti alla medesima annualità, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto e delle eventuali ricevute già prodotte alla data di presentazione della domanda o sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Prima della liquidazione del contributo ai beneficiari, il Comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno di riferimento, rideterminando, se necessario, l'importo spettante.

Sia nella fase previsionale che in quella di consuntivo, il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Ai fini della determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, il Comune non tiene conto degli altri contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti. Tali benefici sono considerati solo in sede di liquidazione al beneficiario. Pertanto, il Comune, prima della liquidazione ai beneficiari, acquisisce la documentazione necessaria ai fini della rideterminazione del contributo erogabile.

Se le risorse assegnate dalla Regione al Comune sono inferiori al fabbisogno comunicato, i benefici sono detratti dalla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

Resta fermo che il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

È data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima.

Esempio 1:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

Periodo locazione: gennaio - giugno

Canone complessivamente dovuto per il periodo gennaio - giugno = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio 2:

ISEE del nucleo familiare = € 8.000;

Periodo locazione: febbraio – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo febbraio - dicembre = € 3.000,00;

canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.000,00 - € 1.120,00 = € 1.880,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Anche in caso di applicazione degli incrementi, il contributo non può comunque superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Esempio 3:

ISEE del nucleo familiare = € 7.000;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

Periodo locazione: luglio – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo luglio - dicembre = € 2.000,00;

canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;

contributo ammissibile = € 2.000,00 - € 980,00 = € 1.020,00;

% incremento = 25%;

contributo ammissibile incrementato = € 1.020,00 + € 1.020,00 x 25% = € 1.275,00.

Esempio 4:

ISEE del nucleo familiare = € 7.000;

Periodo locazione: agosto – dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo agosto - dicembre = € 4.000,00;

canone sopportabile = € 7.000,00 x 14% = € 980,00;

contributo ammissibile = € 4.000,00 - € 980,00 = € 3.020,00;

% incremento = 25%;

contributo ammissibile incrementato = € 3.020,00 + € 3.020,00 x 25% = € 3.775,00;

superiore a € 3.098,74;

pertanto, il contributo massimo ammissibile è pari a € 3.098,74.

La medesima modalità di calcolo si applica anche nel caso in cui, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi. In tale ipotesi, il contributo massimo spettante è determinato prendendo a riferimento il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, risultante dalla somma dei canoni riferiti ai periodi di locazione nei diversi Comuni; successivamente, il contributo così determinato è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza.

Esempio 5: calcolo del contributo in caso di contratti di locazione riferiti a Comuni diversi nel corso dell'anno

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo nel Comune 1 = € 1.000,00;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

canone luglio - dicembre nel Comune 2 = € 2.600,00;

canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

quota Comune 1 = € 2.200 x € 1.000 / € 3.600 = € 611,11;

quota Comune 2 = € 2.200 x € 2.600 / € 3.600 = € 1.588,89.

Esempio 6: calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione

Fabbisogno previsionale comunicato dal Comune alla Regione per una pratica = € 3.000,00;

contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune = € 3.000,00;

quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l'assegnazione delle risorse regionali = € 2.800,00;

altro beneficio percepito per il pagamento del canone di locazione (per esempio reddito di inclusione) = € 500,00;

contributo liquidabile al beneficiario = € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00.

L'eventuale beneficio percepito non riduce il fabbisogno previsionale comunicato alla Regione, ma è considerato esclusivamente in sede di liquidazione, sulla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario.

In tutti gli esempi il periodo di locazione è indicato al solo fine di individuare il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento e, ove ricorrano contratti riferiti a Comuni diversi, la quota di contributo imputabile a ciascun Comune; una volta determinato tale importo, il contributo non è ulteriormente ridotto in proporzione al numero di mensilità di titolarità del contratto.

Articolo 9 - Modalità di individuazione dei destinatari dei contributi e scadenze

I Comuni pubblicano un bando/avviso, dando un congruo termine per la presentazione delle richieste di contributo, istruiscono le istanze e determinano il fabbisogno previsionale degli aventi diritto, che trasmettono alla Regione entro il **15 novembre per l'anno 2026**, utilizzando l'apposito Modello A allegato al presente bando. Ai fini della determinazione del fabbisogno previsionale, i Comuni possono tenere conto anche delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. n.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

445/2000, secondo quanto previsto dall'articolo 8. Per le annualità successive, il Servizio competente comunicherà i termini per la trasmissione del fabbisogno.

Per ciascuna annualità successiva, il Servizio competente comunica ai Comuni l'ammontare delle risorse disponibili, i parametri economici aggiornati, i termini per la trasmissione del fabbisogno, il Modello A da utilizzare e le eventuali rettifiche o integrazioni al presente bando permanente. Solo a seguito di tale comunicazione i Comuni procedono alla pubblicazione dei propri bandi/avvisi annuali.

I bandi predisposti dai Comuni prevedono, ai fini della liquidazione del contributo, la presentazione delle ricevute di pagamento, dei bonifici o di altra documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento del canone di locazione. La documentazione prodotta deve consentire al Comune di ricondurre i pagamenti al contratto di locazione oggetto della domanda, all'alloggio e al periodo per il quale è richiesto il contributo. Il Comune stabilisce nel proprio bando le modalità con cui effettuare tale verifica e può richiedere al beneficiario eventuali integrazioni documentali.

Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non può riconoscere il contributo.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune presentano istanza a tutti i Comuni interessati. A tal fine, i Comuni, nel predisporre i modelli per la presentazione della domanda, prevedono dei campi in cui l'utente possa indicare gli altri Comuni ai quali abbia già presentato o intenda presentare istanza nel medesimo anno. Ciascun Comune trasmette alla Regione il proprio fabbisogno in relazione al periodo di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno, ciascun Comune tiene conto del contributo massimo determinato ai sensi dell'articolo 8 e indica la quota di propria competenza, calcolata in proporzione al canone riferito al periodo di locazione nel rispettivo Comune, secondo le modalità indicate nell'esempio 5 dell'articolo 8. Non sono ammesse domande riferite al medesimo periodo presentate in Comuni differenti. Qualora emerga tale circostanza, il richiedente è invitato a optare per una sola domanda entro il termine assegnato dal Comune. In mancanza di opzione, le domande riferite al medesimo periodo sono dichiarate inammissibili.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

Il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici, acquisito il fabbisogno comunale, predispone l'elenco provvisorio dei Comuni ammessi al finanziamento, assegnando un termine perentorio per la presentazione di eventuali osservazioni e integrazioni. Trascorso detto termine, il Servizio predispone l'elenco definitivo.

Il Comune trasmette via PEC all'indirizzo llpp.ser@pec.regione.sardegna.it il Modello A allegato al presente bando, debitamente compilato con l'indicazione delle economie disponibili e, per ciascuna istanza, del relativo fabbisogno. Nell'oggetto della PEC dovrà indicarsi "L. 431/1998; Comune di _____; Trasmissione fabbisogno (anno)".

Il modello A dovrà essere trasmesso in formato elettronico (file excel o formati equivalenti).

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, è necessario che i Comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le modalità di ripartizione dei contributi.

Nella predisposizione dei bandi/avvisi e nell'espletamento delle procedure conseguenti, i Comuni si atterranno alle disposizioni contenute nel presente bando.

Articolo 10- Ripartizione dei fondi tra i Comuni

Alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili si provvederà proporzionalmente al fabbisogno totale comunicato dai Comuni.

Articolo 11 – Erogazione delle risorse

La Regione eroga ai Comuni le risorse assegnate a seguito della ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 10, al netto delle economie relative ad annualità precedenti comunicate dai Comuni o comunque risultanti dai monitoraggi.

Le economie già disponibili presso il Comune non costituiscono risorse aggiuntive rispetto all'importo assegnato dalla Regione per l'annualità di riferimento e non possono essere utilizzate per incrementare autonomamente la quota di finanziamento spettante al Comune.

Qualora il Comune non abbia già restituito le economie alla Regione prima della liquidazione, la Regione ne tiene conto in sede di erogazione, riducendo l'importo da liquidare al Comune fino a concorrenza delle economie disponibili.

Ad esempio, se il fabbisogno comunicato dal Comune è pari a € 10.000,00, l'importo assegnato dalla Regione a seguito del riparto proporzionale è pari a € 8.000,00 e il Comune dispone di



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

economie pregresse pari a € 3.000,00, la Regione liquida al Comune € 5.000,00. Se invece il Comune ha previamente restituito alla Regione le economie pregresse pari a € 3.000,00, la Regione liquida l'intero importo assegnato pari a € 8.000,00.

Le economie devono essere dichiarate dal Comune nel Modello A e nei monitoraggi previsti dal presente bando. La mancata dichiarazione delle economie può determinare la rettifica dell'importo liquidabile e il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.

Articolo 12 – Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applica quanto previsto dall'articolo 8. In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

Articolo 13 – Somme residue ed economie

Eventuali somme residue nell'annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato, possono essere ridistribuite dal Comune per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, esclusivamente entro il limite del contributo massimo ammissibile spettante a ciascun beneficiario, determinato ai sensi dell'articolo 8. In nessun caso la ridistribuzione può comportare la liquidazione di importi superiori a tale limite o essere utilizzata per coprire il canone di locazione eccedente il contributo spettante.

Nel caso in cui, all'esito della ridistribuzione di cui al periodo precedente, residuino economie non utilizzate nell'annualità di riferimento, il Comune è tenuto a restituirle alla Regione ovvero a dichiararle nel monitoraggio e nel Modello A relativo alla successiva annualità. Le economie dichiarate e non restituite non possono essere autonomamente utilizzate dal Comune come risorse disponibili per la successiva annualità, ma sono considerate dalla Regione ai fini della liquidazione delle risorse, secondo quanto previsto dall'articolo 11.

Articolo 14 - Monitoraggio

I Comuni trasmettono le schede relative all'utilizzo dei fondi, debitamente compilate secondo lo schema e la tempistica comunicati con apposita nota dalla Regione. La trasmissione delle schede



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio edilizia residenziale pubblica

entro le scadenze prefissate costituisce condizione essenziale ai fini della liquidazione degli stanziamenti del Fondo da parte della Regione.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:

- Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio edilizia residenziale pubblica (SER), e-mail: llpp.ser@regione.sardegna.it

Allegati:

Modello A: Tabulato di rilevazione del fabbisogno comunale relativo all'anno di riferimento

Il Direttore del Servizio
Ing. Maurizio Pellegrino